

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
GABONESE PER PROTEGGERE E FAVORIRE GLI INVESTIMENTI
DI CAPITALI

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Gabonese

desiderando rafforzare la collaborazione economica
tra i due Paesi;

in vista di favorire gli investimenti di capitale
tra i due Paesi contraenti ed assicurare ai detti inve-
stimenti un trattamento ed una protezione appropriati;

riconoscendo che un Accordo tra i due Paesi è capa-
ce di creare favorevoli condizioni agli investimenti di
capitali da parte di cittadini e di Società di ciascuno
dei due Stati nel territorio dell'altro sotto riserva
dell'applicazione delle loro leggi e dei loro regolamen-
ti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ciascuno dei due Stati contraenti si impegna a facili-
tare secondo il suo ordinamento giuridico gli investimen-
ti di capitali nel territorio dell'altro Stato contraente,
ai fini della espansione dell'economia e della produzione,
da parte dei suoi cittadini e delle sue società, anche sot-
to forma di forniture di beni di equipaggiamento, di servi-
zi e di opere di infrastruttura, di concessioni di diritti
di proprietà, di brevetti e di licenze come pure di assisten-
za tecnica.

In particolare sarà consentito alle persone giuridiche aventi la loro sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, di assumere liberamente delle quote parti in società, la cui sede si trovi nel territorio dell'altro Stato.

Articolo 2

Ciascuno dei due Stati contraenti si impegna a facilitare, secondo il suo ordinamento giuridico, gli investimenti di capitale nel suo territorio, ai fini dell'espansione dell'economia e della produzione, da parte di cittadini e di società dell'altro Stato contraente, anche sotto forma di beni strumentali, di servizi e di opere di infrastruttura, di concessioni di diritti di proprietà, di brevetti e licenze come pure della concessione della assistenza tecnica.

Articolo 3

I cittadini e le società di ciascuno dei due Stati contraenti che abbiano effettuato investimenti, in divise convertibili, destinati alla creazione o all'estensione di imprese, aventi per scopo la produzione di beni o servizi nel territorio dell'altra parte contraente, potranno trasferire in divise, parimenti convertibili, senza alcun limite nè ritardo, i dividendi e benefici realizzati, i capitali provenienti da successivi realizzi eventuali, come i redditi dovuti a retribuzione o benefici provenienti, in favore dei cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti, da attività di lavoro e professionali connesse con investimenti effettuati nel territorio dell'altro Stato contraente.

Per gli investimenti che siano effettuati mediante apporti di attrezzature utilizzate nelle imprese indicate al comma precedente, il trasferimento delle somme provenienti dall'eventuale disinvestimento potrà essere effettuato, sempre in divise convertibili, dopo un periodo di due anni a partire dalla data dell'investimento.

Articolo 4.

Gli investimenti effettuati da cittadini e società di ciascuno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro Stato contraente, come i profitti che da essi derivano, non potranno essere espropriati o sottoposti ad altre restrizioni, che nel solo caso di un interesse pubblico evidente e dimostrato e contro il versamento di una indennità uguale al valore dei beni espropriati. Tale indennità dovrà essere versata senza ritardo e sarà liberamente ed immediatamente trasferita in divise convertibili. Il termine "esproprio" comprende, parimenti, ogni atto od ogni misura avente un effetto analogo a quello dell'esproprio e della nazionalizzazione. In caso di danno derivante da eventi bellici una indennità analoga sarà dovuta con condizioni identiche a quelle praticate ai nazionali.

Articolo 5.

Agli investimenti effettuati da cittadini e da società di ciascuno dei due Stati contraenti saranno assicurate condizioni in ogni caso non meno favorevoli di quelle che potranno essere accordate a cittadini o a società di Stati terzi in materia di investimenti, eccezion fatta per i vantaggi che provengono da accordi che istituiscono unioni do

ganali o da convenzioni sulla doppia imposizione.

Articolo 6.

I due Stati contraenti si impegnano ad evitare la doppia imposizione ed a questo fine firmeranno convenzioni speciali.

Articolo 7.

Le difficoltà nascenti dall'interpretazione e dalla applicazione dell'Accordo saranno regolate per via diplomatica.

Se questa procedura si rivelasse infruttuosa le due parti faranno ricorso alla procedura prevista dalla "Convenzione sulle controversie nascenti tra Stati e cittadini di altri Stati" sottoposta ai Governi dagli Amministratori della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo il 18 marzo 1965.

Nell'attesa che i due Stati contraenti abbiano ratificato detta Convenzione del 18 marzo 1965 le controversie di cui si tratta saranno sottoposte alla decisione di un collegio arbitrale.

Questo collegio sarà composto da tre membri: due di essi saranno designati rispettivamente da ciascuna delle due Parti; il terzo sarà eletto dai due primi e scelto fra i cittadini di uno Stato estraneo alla controversia. Nel caso in cui non si raggiunga l'Accordo la nomina del terzo arbitro sarà affidata al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e nel caso in cui questi fosse cittadino di una delle due Parti contraenti o che fosse in qualsiasi maniera nell'impossibilità di procedere a detta nomina, questa sarà affidata al Vice Presidente di detta Corte.

Articolo 8.

Il presente Accordo si applica parimenti agli investimenti già effettuati nelle imprese produttive contemplate nell'articolo III al momento della entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 9.

Il presente Accordo resterà in vigore per dieci anni e sarà prorogato per una durata indeterminata a meno che lo stesso non venga denunciato per iscritto da una delle due Parti contraenti un anno prima della sua scadenza.

Dopo il periodo di 10 anni il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuno dei due Stati contraenti mediante preavviso di un anno.

Le disposizioni dell'Accordo restano in vigore per un periodo di 5 anni a partire dalla data di cessazione della validità dell'Accordo stesso per quello che riguarda gli investimenti effettuati prima della denuncia.

Articolo 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti
hanno firmato il Presente Accordo.

Fatto a Roma, il 18 Novembre 1968, in duplice
esemplare, ciascuno nelle lingue italiana e france-
se, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Medici

Per il Governo della
Repubblica Gabonese

WAO

Rome, le 18 novembre 1968

Excellence,

me référant à l'Accord entre la République Gabonaise et la République Italienne, pour protéger et favoriser les investissements de capitaux, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous proposer ce qui suit:

La disposition, contenue à l'article III d'après laquelle les transferts de devises mentionnés par le même article doivent avoir lieu "sans aucune limite ni délai" se situe dans le cadre général de l'Accord et, par conséquent, est subordonnée à la réserve contenue dans le 3ème alinéa du préambule.

Les transferts visés à l'article III sont donc soumis aux législations et réglementations en vigueur dans les deux Pays.

En cas d'agrément de la part du Gouvernement italien au sujet de ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence seront annexées à l'Accord susmentionné dont elles feront partie intégrante.

Veillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Son Excellence Monsieur
Giuseppe MEDICI
Ministre des Affaires Etrangères
de la République Italienne

R O M E